

**DGpostacertificata**



**Da:** Marco Cravetta [hse@tessenderlo.telecompost.it]  
**Inviato:** mercoledì 23 aprile 2014 12:29  
**A:** Aia@pec.minambiente.it  
**Cc:** roberta.nigro@isprambiente.it; protocollo.ispra@ispra.legalmail.it;  
protocollo@pec.arpa.piemonte.it; dip.vco@pec.arpa.piemonte.it  
**Oggetto:** Re: POSTA CERTIFICATA: concessione proroga - Richiesta prot. DVA-2014-0011458 del 18/04/2014  
**Allegati:** Prot 046-DIRS - Integrazioni e Relazione di Riferimento.zip

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale Valutazioni Ambientali

E.prot DVA-2014-0012517 del 30/04/2014

Pieve Vergonte, 23.04.2014  
PROT 046 - DIRS

Spett.le  
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare Direzione Generale  
Valutazione Ambientali Via C. Colombo, 44  
00147 ROMA  
c.a. Ing. G. Lo Presti  
c.a. Ing. A. Milillo  
[aia@pec.minambiente.it](mailto:aia@pec.minambiente.it)

e p.c.  
Commissione Istruttoria IPPC  
[Roberta.nigro@isprambiente.it](mailto:Roberta.nigro@isprambiente.it)

ISPRA  
via Vitaliano Brancati, 48  
00144 ROMA  
c.a. Ing. A. Pini  
[protocollo.ispra@ispra.legalmail.it](mailto:protocollo.ispra@ispra.legalmail.it)

ARPA Piemonte  
[protocollo@pec.arpa.piemonte.it](mailto:protocollo@pec.arpa.piemonte.it)

ARPA Dip. Prov. del VCO  
[dip.vco@pec.arpa.piemonte.it](mailto:dip.vco@pec.arpa.piemonte.it)

Oggetto: Richiesta vs. prot. DVA-2014-0011458 del 18/04/2014.

Si allega comunicazione in oggetto.

Restando a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, si porgono distinti saluti.

Ing. Pierluigi Degiovanni  
Amministratore Delegato - Gestore  
HydroChem Italia Srl  
Via Mario Massari 30/32  
28886 Pieve Vergonte (VB)  
phone +39 0324 8601 - +39 0324 860400  
cell +39 348 2712042  
Fax +39 0324 86694  
Mailto : [pierluigi.degiovanni@weylchem.com](mailto:pierluigi.degiovanni@weylchem.com) Website : <<http://www.hydrochemitalia.com>>  
<<http://www.weylchem.com>>



>Concessione proroga

>

>

Pieve Vergonte, 23.04.2014  
PROT 046 - DIRS

Spett.le  
Ministero dell'Ambiente e della  
Tutela del Territorio e del Mare  
Direzione Generale Valutazione  
Ambientali  
Via C. Colombo, 44  
00147 ROMA  
c.a. Ing. G. Lo Presti  
c.a. Ing. A. Milillo  
[aia@pec.minambiente.it](mailto:aia@pec.minambiente.it)

e p.c. Commissione Istruttoria IPPC  
[Roberta.nigro@isprambiente.it](mailto:Roberta.nigro@isprambiente.it)

ISPRA  
via Vitaliano Brancati, 48  
00144 ROMA  
c.a. Ing. A. Pini  
[protocollo.ispra@ispra.legalmail.it](mailto:protocollo.ispra@ispra.legalmail.it)

ARPA Piemonte  
[protocollo@pec.arpa.piemonte.it](mailto:protocollo@pec.arpa.piemonte.it)

ARPA Dip. Prov. del VCO  
[dip.vco@pec.arpa.piemonte.it](mailto:dip.vco@pec.arpa.piemonte.it)

**Oggetto: Richiesta vs. prot. DVA-2014-0011458 del 18/04/2014.**

La presente comunicazione fa riferimento al Decreto del Ministro prot. 0000221 del 12/12/2012 di Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio dell'impianto della Società HydroChem Italia S.r.l. sito nel Comune di Pieve Vergonte (VB), ed in particolare alla richiesta di integrazioni da codesto Ministero con prot.DVA-2014-0011458 del 18/04/2014, ricevuta dal Gestore in data 23 Aprile 2014.

In merito alla dilazione della scadenza per la presentazione delle integrazioni per i procedimenti ID 123/684 – 685 – 686, si conferma che l'invio di tale documentazione è stato effettuato in data 18 Aprile 2014 con ns. prot. 045-DIRS, nel rispetto delle tempistiche stabilite.

In merito alla richiesta di presentazione della Relazione di Riferimento, secondo art. 29-ter, comma 9, lettera b, il Gestore intende chiarire che la società HydroChem Italia Srl gode del solo diritto di superficie sul sito industriale di Pieve Vergonte, non avendo la proprietà del

suolo. Inoltre il sito di Pieve Vergonte è un Sito di Interesse Nazionale (SIN) il cui onere di bonifica grava sulla società Syndial Spa, intestataria dell'iter procedurale in essere.

HydroChem Italia srl è infatti impossibilitata ad eseguire attività che abbiano interferenza con il suolo o sottosuolo. Per le richieste previste in AIA che richiedono attività di scavo, si ricorda che è stato presentato un ricorso al TAR, allegato alla presente comunicazione (Allegato 1). Hydrochem Italia Srl non è dunque nella posizione di poter disporre, né tanto meno fornire, di informazioni relativamente allo stato di contaminazione del suolo.

Analogamente, non è attuabile da HydroChem Italia Srl alcun monitoraggio delle acque di falda. Tuttavia, si rimanda ai monitoraggi previsti nel Progetto Operativo di Bonifica (POB) presentato da Syndial a codesto Spettabile Ministero. Tale POB è stato approvato con Registro Ufficiale del Mattm Prot. 0000970/TRI del 14/01/2014 Div VII, contenente la Trasmissione del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con prot. N. 4599/TRI/DI/B del 21/10/2013, a seguito del visto della Corte dei Conti in data 02/12/2013, reg. n. 12, foglio n. 306. Per comodità si allega alla presente (Allegato 2).

Restando a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, si porgono distinti saluti.

*Ing. P. Degiovanni*  
*Amministratore Delegato – Gestore*  
*HydroChem Italia Srl*



---

**ILL.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE**

**PER IL PIEMONTE**

**RICORSO**

di **TESSENDERLO ITALIA S.R.L.**, in persona del legale rappresentante, Ing. Pierluigi Degiovanni, con sede in Milano (MI), Largo Toscanini 1, P. IVA 09921480159, rappresentata e difesa nel presente giudizio dagli Avv.ti Emilio Sani (C.F. SNAMLE69S02F205G), Maurizio Zoppolato (C.F.: ZPPMZP67L13F205S) e Bruno Sarzotti (C.F. SRZBRN63T04L219X), i quali chiedono che tutte le comunicazioni vengano inviate al seguente indirizzo di posta certificata: mz@pec.zoppolatoeassociati.it e brunosarzotti@pec.ordineavvocatitorino.it, e/o al fax n. 02890431, e con loro elettivamente domiciliata in Torino, Corso Re Umberto, 27, presso lo studio dell'Avv. Bruno Sarzotti, giusta delega a margine del presente atto,

**-RICORRENTE -**

**CONTRO**

**- MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE**, in persona del Ministro *pro tempore*, con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato;

**- AMMINISTRAZIONE INTIMATA -**

**E NEI CONFRONTI DI**

**- SYNDIAL SPA**, in persona del Legale Rappresentante *pro tempore*

**E DANDONE NOTIZIA A**

**- ISPRA - ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALE**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*,

**DELEGA**

Io sottoscritto, Ing. Pierluigi Degiovanni, in qualità di legale rappresentante di Tesserlo Italia Srl, delego a rappresentare e difendere la società nel presente ricorso gli Avv.ti Emilio Sani, Maurizio Zoppolato e Bruno Sarzotti, conferendo loro, anche congiuntamente, ogni più ampio potere di legge e di prassi, compreso quello di sottoscrivere il ricorso e di rinunciarvi, di proporre istanze cautelari, istruttorie e motivi aggiunti, anche con impugnazione di nuovi atti, nonché di farsi sostituire ed eleggendo domicilio presso lo studio dell'Avv. Bruno Sarzotti in Torino, Corso Umberto Re, 27.

Tesserlo Italia s.r.l.  
Pierluigi DEGIOVANNI  
Direttore Generale

Per autentica  
Maurizio Zoppolato

**COMUNE DI PIEVE VERGONTE**, in persona del Sindaco *pro tempore*,

**PER L'ANNULLAMENTO,**

del Decreto prot. 0000221 del 12 dicembre 2012, reso noto con avviso pubblicato in GURI del 3 gennaio 2013, Serie generale (doc. 1), con il quale il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha decretato che *"Tessengerlo Italia Srl ... è autorizzata all'esercizio dell'impianto ubicato nel Comune di Pieve Vergonte (VB) alle condizioni di cui all'allegato parere istruttorio definitivo, reso il 12 novembre 2012 dalla Commissione istruttoria AIA-IPPC, prot. CIPPC-00-2012-001398"*, nonché di quest'ultimo parere (doc. 2), entrambi *in parte qua*:

- con riferimento al *"piano di miglioramento delle emissioni in acqua"*, prescrivono che *"la realizzazione degli interventi che interagiscono con la matrice del suolo, sottosuolo e acqua di falda è condizionata all'assenso del MATTM nell'ambito del Piano Operativo di Bonifica: il gestore dovrà indicare nel Piano degli interventi che dovranno essere assentiti e farsi carico di presentarli entro 12 mesi dal rilascio dell'AIA alla Direzione competente del Ministero; il cronoprogramma di questi ultimi interventi sarà condizionato dai tempi autorizzativi"* (doc. 2, pag. 150), laddove le prescrizioni siano denegatamente intese nel senso di onerare Tessengerlo Italia Srl anche dell'esecuzione degli eventuali lavori di scavo propedeutici e necessari alla realizzazione degli interventi;
- con riferimento ai *"malfunzionamenti"*, riferiscono che *"il Gestore deve dotarsi di apposite procedure per la gestione di eventi incidentali, anche sulla base della serie storica di episodi già avvenuti. A tal proposito si considera una violazione di prescrizione autorizzativi il ripetersi di rila-*

*sci incontrollati di sostanze inquinanti nell'ambiente secondo sequenze di eventi incidentali, e di conseguenti malfunzionamenti, già sperimentati in passato e ai quali non si è posta la necessaria attenzione, in forma preventiva, con interventi strutturali e gestionali” (doc. 2, pag. 154);*

- *con riferimento a “dismissione e ripristino dei luoghi”, prescrivono che, “entro 24 mesi dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 8, comma 5 del presente decreto il Gestore dovrà presentare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e trasmettere all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca, un piano per il superamento della tecnologia che adotta celle a mercurio nell'impianto cloro-soda attraverso la conversione ad altra tecnologia. In alternativa, entro la stessa scadenza, il Gestore dovrà presentare un piano di dismissione dell'impianto cloro-soda da attuare entro la scadenza della presente AIA” (doc. 1, pag. 9, punto n. 12), comprensivo di un “piano di Indagini atte a caratterizzare la qualità dei suoli e delle acque sotterranee dell'area su cui insisteva l'impianto dimesso e definire gli eventuali di bonifica, nel quadro delle indicazioni e degli obblighi dettati dalla Parte IV del D. Lgs. 152/06” (doc. 2, pag. 155, par. 9.3, n. 2); nonché, nel medesimo termine, “l'eventuale piano di dismissione totale o parziale delle altre sezioni dell'impianto, prima di procedere alla dismissione delle stesse” (doc. 1, pag. 9, n. 13), “comprensivo degli interventi necessari al ripristino e alla riqualificazione ambientale delle aree liberate; di un programma di indagini atte a caratterizzare la qualità dei suoli e delle acque sotterranee delle aree dimesse e a definire con la direzione competente degli eventuali interventi di bonifica, nel quadro delle indicazioni e*

*degli obblighi dettati dalla Parte IV del D. Lgs. 152/06 e smi” (doc. 2, pag. 155, par. 9.3, n. 3); ed infine, assegnano termine di tre mesi per il completamento della rimozione del mercurio contenuto nelle celle ed in altre apparecchiature dell’impianto di produzione cloro-soda (doc. 2, par. 9.3, n. 2);*

- *con riferimento alle “prescrizioni da altri procedimenti autorizzativi”, si prevede che “per quanto riguarda le autorizzazioni sostituite dall’Autorizzazione Integrata Ambientale, sopravvivono a carico del Gestore tutte le prescrizioni sugli aspetti non espressamente contemplati nell’AIA, ovvero che non siano con essa in contrasto” (doc. 2, pag. 156, par. 10);*

*di ogni atto e/o provvedimento ad esso preordinato, conseguente, o comunque connesso, ivi incluso il Piano di Monitoraggio e Controllo adottato da ISPRA in data 12 novembre 2012, in parte qua prevede indagini di caratterizzazione delle matrici suolo e sottosuolo a carico della ricorrente (doc. 3).*

#### **E PER LA CONSEGUENTE CONDANNA**

dell’Ente intimato al risarcimento del danno subito.

\*\*\* \*\*

#### **FATTO**

\*\*\* \*\*

1. La ricorrente è titolare, tra l’altro, di uno stabilimento industriale sito in un’area, all’interno del territorio del Comune di Pieve Vergonte, da essa detenuta in qualità di superficiaria e di proprietà di Syndial Spa.

Rispetto a tale impianto, il 29 marzo 2007, Tessengerlo Italia Srl ha chiesto al Ministero intimato il rilascio di Autorizzazione Integrata Ambientale



(A.I.A.), ai sensi del D. Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59 (doc. 4).

\*\*\* \*\*

2. Il relativo procedimento è stato avviato nel maggio del 2007 e, dopo lunga istruttoria e dopo l'acquisizione, fra gli altri, del necessario parere della competente Commissione istituita presso il Ministero (doc. 2), si è concluso con il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale in favore di Tessengerlo Italia Srl (doc. 1). Il relativo decreto dispone che "*Tessengerlo Italia Srl ... è autorizzata all'esercizio dell'impianto ubicato nel Comune di Pieve Vergonte (VB) alle condizioni di cui all'allegato parere istruttorio definitivo, reso il 12 novembre 2012 dalla Commissione istruttoria AIA-IPPC, prot. CIPPC-00-2012-001398*", nonché alle condizioni espressamente indicate (doc. 1 e 2).

\*\*\* \*\*

Gli atti gravati contengono tuttavia alcune prescrizioni, meglio individuate nell'epigrafe del presente ricorso, lesive degli interessi di Tessengerlo Italia Srl, onde la ricorrente si vede costretta ad impugnare tali provvedimenti, al fine di ottenerne l'annullamento *in parte qua*, per le seguenti ragioni in

\*\*\* \*\*

#### **DIRITTO**

\*\*\* \*\*

**I. VIOLAZIONE DEL D. LGS. 152/2006 E DEL PRINCIPIO COMUNITARIO "CHI INQUINA PAGA" – ILLOGICITÀ MANIFESTA - DIFETTO DI ISTRUTTORIA – CARENZA ASSOLUTA DI MOTIVAZIONE – ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETÀ TRA PREMESSE E CONCLUSIONI – CONTRADDITTORIETÀ ESTRINSECA - ABNORMITÀ**

Come testé accennato, l'area su cui insiste l'impianto di Tessenderlo Italia Srl fa parte del più vasto sito di Pieve Vergonte.

Nel 1998 il sito è stato inserito tra i c.d. "siti di interesse nazionale" necessitanti di bonifica (Legge n. 426/98), a causa delle risultanze di precedenti attività produttive ivi condotte da parte di talune Imprese diverse da Tessenderlo Italia Srl, a cominciare dai primi anni del secolo scorso sino ad alcuni decenni fa.

La contaminazione del suolo ha carattere storico e risalente rispetto a Tessenderlo Italia Srl e l'interessamento di Tessenderlo Italia Srl nella procedura di approvazione del Piano operativo di Bonifica (POB) è dipeso unicamente dalla necessità di salvaguardare l'attività produttiva svolta nell'area dalla Società.

Le varie Conferenze di servizi che hanno esaminato e deciso sulle proposte di intervento di Syndial hanno sempre precisato che, per un verso, "*l'obbligo di procedere anche alla bonifica dell'Area Impianti (AI) compete a Syndial Spa*"; e, per altro verso, che Syndial "*deve provvedervi tenendo conto dell'attività produttiva che su tale area insiste*" (così la Conferenza di Servizi indetta nel 2005: doc. 5).

Tali circostanze risultano correttamente accertate e rappresentate anche nell'ambito degli atti oggetto del presente ricorso.

Secondo quanto accertato e riferito proprio nel parere sulla richiesta di Autorizzazione Integrata Ambientale espresso dalla Commissione Istruttoria IPPC, "*nell'ambito del sito degli impianti produttivi di Tessenderlo Italia Srl continua ad essere presente la società Syndial (ex EniChem)... le competenze di Tessenderlo Italia Srl si limitano alla cosiddetta area AI (Area Industriale)*

*che occupa circa 23 ha. rispetto ai 37 ha. complessivi del sito. La restante parte costituisce l'area AE di esclusiva pertinenza Syndial.*

*Tessenderlo Italia Srl risulta titolare solamente del Diritto di superficie per il sito produttivo di Pieve Vergonte, la bonifica del terreno sottostante all'area interna (AI), quella su cui insistono anche gli impianti Tessenderlo Italia Srl, è effettuato dalla Società Syndial, sia per la messa in sicurezza, sia per la bonifica*” (doc. 2, pag. 95, par. 5.12).

A dispetto di quanto precede, le condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale hanno preteso di onerare o supporre in capo a Tessenderlo Italia Srl alcuni gravosi adempimenti connessi alla bonifica di competenza di Syndial.

Così è innanzitutto, per le prescrizioni in tema di “*dismissioni e ripristino dei luoghi*”, nell'ambito delle quali, indipendentemente dalla scelta compiuta da Tessenderlo Italia Srl in relazione all'impianto di produzione cloro-soda (adeguamento o dismissione), si prevede la presentazione di un Piano comprensivo, fra l'altro, di “*iii. un piano di Indagini atte a caratterizzare la qualità dei suoli e delle acque sotterranee dell'area su cui insisteva l'impianto dimesso e definire gli eventuali interventi di bonifica, nel quadro delle indicazioni e degli obblighi dettati dalla Parte IV del D. Lgs. 152/06*” (doc. 2, pag. 155, par. 9.3, n. 2).

Altrettanto dicasi, in secondo luogo, per la prescrizione relativa alle altre sezioni dell'impianto, non riguardanti la produzione di acido solforico, per la cui eventuale dismissione è prevista la presentazione di “*un Piano di Dismissione... comprensivo degli interventi necessari al ripristino e alla riqualificazione ambientale delle aree liberate; di un programma di indagini atte a ca-*

*ratterizzare la qualità dei suoli e delle acque sotterranee delle aree dimesse e a definire con la direzione competente degli eventuali interventi di bonifica, nel quadro delle indicazioni e degli obblighi dettati dalla Parte IV del D. Lgs. 152/06 e smi” (doc. 2, pag. 155, par. 9.3, n. 3).*

E così è, infine, per la prescrizione di cui a pag. 150 del Parere Istruttorio Conclusivo, con la quale viene stabilito, con riferimento agli scarichi idrici, che la *“realizzazione degli interventi che interagiscono con la matrice del suolo, sottosuolo e acqua di falda è condizionata all’assenso del MATTM nell’ambito del Piano Operativo di Bonifica: il gestore dovrà indicare nel Piano gli interventi che dovranno essere assentiti e farsi carico di presentarli entro 12 mesi dal rilascio dell’AIA alla Direzione competente del Ministero; il cronoprogramma di questi ultimi interventi sarà condizionato dai tempi autorizzativi”*, nel caso in cui tale prescrizione sia denegatamente intesa nel senso di onerare Tessengerlo Italia Srl anche dell’esecuzione degli eventuali lavori di scavo propedeutici e necessari alla realizzazione degli interventi in questione; nonché per la previsione di ulteriori indagini di caratterizzazione delle matrici suolo e sottosuolo nell’area, previste dal Piano di Monitoraggio, se intese a carico di Tesselde (doc. 3, pag. 43).

Tali prescrizioni risultano, oltre che illegittime per violazione dei principi e delle disposizioni di legge in tema di bonifica, viziate da illogicità e da contraddittorietà manifesta rispetto alle premesse istruttorie, oltre che da abnormità.

Sotto quest’ultimo profilo, è decisivo evidenziare che – come testé riferito – lo stesso documento che pretende di gravare Tessengerlo Italia Srl di interventi connessi alla bonifica del sito contiene l’espreso riconoscimento del

fatto che “*la bonifica del terreno sottostante all’area (AI), quella cui insistono anche gli impianti Tessenderlo Italia Srl, è effettuata dalla società Syndial Spa, sia per la messa in sicurezza, sia per la bonifica*” (doc. 2, pag. 95, par. 5.12).

Il che impedisce di imputare alla ricorrente obblighi di bonifica e vale a dimostrare, per ciò solo, la illegittimità delle prescrizioni dirette a Tessenderlo Italia Srl qui gravate.

Tali prescrizioni appaiono vieppiù illegittime perché pretendono di individuare oneri di bonifica in capo alla ricorrente al di fuori delle forme e delle sedi previste dalla legge, ed anzi in contrasto con le determinazioni assunte proprio nelle sedi a ciò deputate.

Come si è testé accennato, le Conferenze di Servizi che si sono occupate del sito di Pieve Vergonte hanno chiaramente statuito che la bonifica dell’intera area è di esclusiva competenza di Syndial: la quale, fin tanto che gli impianti di Tessenderlo Italia Srl saranno attivi, dovrà eseguire gli interventi compatibilmente con la prosecuzione della connessa attività produttiva (doc. 6).

\* \* \*

È fin troppo evidente, infine, che tutti gli oneri previsti in capo a Tessenderlo Italia Srl dagli atti impugnati risultano individuati in spregio al fondamentale principio comunitario secondo cui “*chi inquina paga*” e della specifica disciplina della bonifica dei siti di interesse nazionale prevista dal vigente D. Lgs. 152/2006.

Come chiarito anche recentemente, “*sia in base al d.lg. n. 22 del 1997 sia in base al d.lg. n. 152 del 2006, l’obbligo di bonifica è posto in capo al responsabile dell’ inquinamento, che le Autorità amministrative hanno l’onere di*

ricercare ed individuare (art. 242 e 244, d.lg. n. 152 del 2006)” (Cons. Stato, Sez. VI, 18 aprile 2011, n. 2376).

Nel caso di specie, in capo a Tessenderlo Italia Srl non è stata individuata e accertata la responsabilità nella contaminazione (che si ripete, è di carattere storico), men che meno nel corso dell’istruttoria condotta per il rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale del dicembre 2012.

Per il che, la ricorrente sarebbe chiamata ad eseguire la bonifica di una parte dell’area per il solo fatto, neutro rispetto alla contaminazione, della sua presenza in zona.

D’altro canto, le prescrizioni impugnate non potrebbero far riferimento neppure alla diversa fattispecie dell’art. 253 del D. Lgs. 156/2006.

Sia per la decisiva ragione che Tessenderlo Italia Srl è titolare del solo diritto di superficie su parte dell’area, mentre la proprietà del sito è in capo a Syndial.

Sia perché, nel caso di specie, il soggetto tenuto alla bonifica è già stato individuato in Syndial, onde il problema dell’eventuale imputazione dei costi della bonifica neppure si pone.

Al riguardo, è stato infatti giudicato che *“il proprietario è il soggetto sul quale l’ordinamento, in ultima istanza, fa gravare in mancanza di individuazione del responsabile o in caso di sua infruttuosa escussione le conseguenze dell’inquinamento e dei successivi interventi (art. 253)”* (Cons. Stato, Sez. II, 30 aprile 2012, n. 3361).

D’altra parte sarebbe paradossale che Tessenderlo Italia Srl si vedesse imporre oneri di bonifica, già esclusi nelle sedi competenti, nell’ambito della richiesta Autorizzazione Integrata Ambientale.

In tutto, per di più, in assenza della benché minima motivazione e a dispetto dei puntuali rilievi effettuati sul punto da Tessenderlo Italia Srl nel corso dell'istruttoria (doc. 7 e 8).

\*\*\* \*\*

## **II. ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITÀ MANIFESTA - DIFETTO DI ISTRUTTORIA – CARENZA ASSOLUTA DI MOTIVAZIONE**

Le prescrizioni di cui ai punti 12 e 13 del Decreto gravato e quelle corrispondenti contenute *sub par.* 9.3, nn. 2 e 3, del Parere Istruttorio Conclusivo appaiono illegittime anche sotto altro e diverso profilo.

Le menzionate condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale pretendono di imporre alla ricorrente di decidere nel breve termine di 24 mesi se, al momento della scadenza dell'AIA, provvederà all'adeguamento o alla dismissione dell'impianto per la produzione del cloro-soda, nonché di redigere il corrispondente Piano (rispettivamente: di adeguamento ovvero di dismissione) sempre nel termine di 24 mesi.

Identico termine è imposto per l'eventuale dismissione delle altre sezioni dell'impianto che non riguardano la produzione del cloro-soda e che non presentano problematiche di adeguamento tecnico, per le quali Tessenderlo Italia Srl, entro 24 mesi dal rilascio dell'Autorizzazione, dovrebbe predisporre e presentare eventuale Piano di Dismissione.

In altre parole, tenuto conto dei tempi tecnici connessi alla predisposizione di documenti particolarmente complessi (per di più comprensivi di interventi di bonifica illegittimamente imposti!), le condizioni obbligano il gestore a compiere nell'immediato scelte fondamentali in ordine alla sopravvivenza dell'attività successivamente alla scadenza dell'Autorizzazione Integrata.

Ambientale.

Fermo quanto si evidenzierà in relazione alle condizioni specifiche in cui si svolge l'attività di Tessengerlo Italia Srl, la previsione appare di per sé inficiata da manifesta illogicità, perché impone al gestore un obbligo non previsto dalla legge, senza che l'Ente possa vantare alcuna valida ragione a giustificazione di tale gravoso onere e, per di più, senza la benché minima motivazione.

È facilmente intuibile, infatti, che il Ministero non possa vantare alcun interesse meritevole di tutela a conoscere, con un anticipo di 3 anni, se, alla scadenza dell'autorizzazione, gli impianti appena autorizzati saranno convertiti o dimessi da Tessererlo, onde la previsione è senz'altro fine a se stessa.

Ciò che semmai potrebbe rilevare è l'interesse pubblico a che, dopo la scadenza dell'Autorizzazione, gli impianti siano o convertiti o dimessi.

Ma è evidente che tale interesse ben può essere garantito mediante la (sola) previsione (su cui si tornerà appresso), già contenuta nelle condizioni dell'AIA rilasciata alla ricorrente (doc. 2, pag. 155), che impone che *“con la scadenza della presente AIA dovrà comunque cessare la produzione clorosoda con l'utilizzo di celle ad amalgama di mercurio”*, e prescrive che *“entro tre mesi dalla predetta cessazione, dovrà essere completamente rimosso tutto il mercurio contenuto nelle celle ed in altre apparecchiature e allontanato dall'impianto o, in subordine, idoneamente stoccato, senza creare rischi per l'ambiente o la salute umana. Entro dodici mesi esso dovrà essere definitivamente allontanato dall'impianto”*.

\*\*\*

Le previsioni qui gravate risultano ancor più illegittime alla luce delle speci-



fiche condizioni relative all'attività svolta da Tessengerlo Italia Srl.

Come segnalato da Tessengerlo Italia Srl nel corso dell'istruttoria (doc. 7 e 8), infatti, la possibilità o meno di proseguire l'attività successivamente al decorso del periodo di durata dell'Autorizzazione Integrata Ambientale è fortemente condizionata dall'esistenza di numerosi fattori di incertezza e dall'esito di alcune vicende, non dipendenti in alcun modo dalla volontà della Società.

Così è, **innanzitutto**, per le vicende relative alla bonifica del sito.

Syndial, nella sua qualità di soggetto responsabile della bonifica, ha elaborato numerosi Piani Operativi di Bonifica, l'ultimo dei quali è stato giudicato approvabile dal Ministero dell'Ambiente nello scorso mese di Dicembre e rinviato alla Valutazione di Impatto Ambientale Regionale e alle successive autorizzazioni.

Come definitivamente chiarito dalla Conferenza di Servizi decisoria del 27 ottobre 2011, *“il parere favorevole attiene ai soli aspetti di salvaguardia ambientale e limitatamente al livello del dettaglio del progetto in esame”*; mentre *“restano pertanto da verificare nelle sedi opportune e competenti tutti gli altri aspetti progettuali a livello esecutivo nonché di buona realizzazione e gestione delle future opere, salvaguardando i diritti di terzi”* (doc. 6, all. 1, pag. 18).

Per tale ragione, in mancanza di una progettazione di dettaglio, allo stato Tessengerlo Italia Srl non può esprimere alcuna valutazione circa la portata degli interventi che saranno eseguiti da Syndial e sulla loro compatibilità rispetto alla prosecuzione e continuità nel lungo periodo delle attività nel sito.

\*

Parimenti incerta è, **in secondo luogo**, la sorte delle concessioni idroelettriche.

La produzione del cloro costituisce l'attività principale nel sito di Pieve Vergonte; il relativo processo produttivo, sia con tecnologia a celle di mercurio che con quella a membrane, è altamente energivoro e quindi la sua competitività, e dunque la stessa competitività aziendale, si basa sulla possibilità di avere energia elettrica a prezzi bassi.

Per far fronte a queste necessità energetiche Tessenderlo Italia Srl gestisce due impianti idroelettrici di cui è proprietaria. La quasi totalità della energia prodotta da questi impianti è destinata a usi produttivi interni e consente a Tessenderlo Italia Srl l'autoconsumo di energia.

I risparmi sui costi energetici che derivano dal ricorso all'autoconsumo attraverso le centrali idroelettriche costituisce aspetto qualificante e imprescindibile per il mantenimento della produzione nel sito.

La possibilità per Tessenderlo Italia Srl di continuare a ricorrere all'autoconsumo appare tuttavia incerta per il futuro, atteso che il rinnovo della concessione di grande derivazione idroelettrica dell'impianto di Megolo Cima sino al 2028 è stato impugnato in sede giurisdizionale avanti al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche e che dall'esito del ricorso dipende la possibilità di mantenere o meno la concessione in essere.

Anche la sorte della concessione idroelettrica di Ceppo Morelli è tutt'altro che prevedibile, posto che la domanda di rinnovo presentata da Tessenderlo Italia Srl non ha avuto esito positivo e che la Provincia ha preannunciato l'espletamento di una procedura di gara per il suo affidamento.

\*

**Infine**, anche la possibilità di proseguire l'attività previo adeguamento dell'impianto dipenderà dalle condizioni del mercato dei prossimi anni, condizioni anch'esse allo stato non prevedibili.

\*

Com'è facilmente intuibile, siffatte circostanze determinano l'impossibilità, per la ricorrente, di compiere scelte ponderate in merito alla sopravvivenza dell'attività, almeno nel brevissimo termine imposto dal Ministero con le prescrizioni gravate.

Benché puntualmente e ampiamente rappresentate dalla ricorrente (doc. 7 e 8), neppure tali circostanze hanno però ricevuto alcuna valutazione da parte del Ministero, con ulteriore carenza di istruttoria e vizio di motivazione.

\*

Fermo quanto precede, anche la previsione che impone di completare la rimozione del mercurio entro tre mesi dalla scadenza dell'Autorizzazione appare illogica e contraddittoria.

Tale prescrizione finisce infatti per imporre la cessazione dell'attività svolta nell'impianto principale prima ancora che scada il periodo di durata della relativa Autorizzazione. Laddove il titolo potrebbe al più imporre di avviare la rimozione del mercurio nei tre mesi che precedono, fermo restando il completamento di tale attività alla scadenza dell'Autorizzazione.

\*\*\* \*\*

### **III. ILLOGICITÀ MANIFESTA – TRAVISAMENTO DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO – DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE**

Nel dettare prescrizioni su possibili malfunzionamenti (par. 91.1), il Parere

Istruttorio Conclusivo prescrive al Gestore di “operare preventivamente per minimizzare gli effetti di eventuali eventi incidentali”, riferendo, in modo assolutamente generico ed apodittico, di “episodi già avvenuti” e di “malfunzionamenti, già sperimentati in passato e ai quali non si è posta la necessaria attenzione, in forma preventiva, con interventi strutturali e gestionali” (doc. 2, pag. 154).

Come peraltro già osservato dalla ricorrente nelle osservazioni dell’agosto 2012 (doc. 2, pag. 6), tali affermazioni dovranno essere certamente espunte dal testo del documento.

In primo luogo, perché contrarie al vero.

Non solo Tessengerlo Italia Srl **non** ha infatti mai ricevuto contestazioni di sorta, ma, nel corso dell’istruttoria, **non** è risultata alcuna evidenza di malfunzionamenti e “rilasci incontrollati” riferibili alla gestione di Tessengerlo Italia Srl.

In secondo luogo, e in ogni caso, perché sul punto il documento è a tal punto generico da non consentire di individuare neppure gli episodi a cui si pretende di fare riferimento e, ciò che più conta, i soggetti ai quali gli episodi sarebbero da ricondurre.

Va da sé che laddove i pregressi malfunzionamenti fossero riferiti a soggetti diversi da Tessengerlo Italia Srl, la circostanza dovrebbe essere chiaramente specificata: pena, anche in questo caso, la lesione della posizione giuridica della ricorrente, sia in termini di immagine, sia in termini di possibili imputazioni di inesistenti profili di responsabilità nella contaminazione.

\*\*\* \*\*

#### **IV. VIOLAZIONE DELL’ART. 29-QUATER, CO. 11, D.LGS. 3 APRIL**

**LE 2006, N. 152 – TRAVISAMENTO DEI PRESUPPOSTI DI FATTO  
E DI DIRITTO.**

Secondo il chiaro dettato dell'art. 29 *quater* del D. Lgs. 152/06, *“le autorizzazioni integrate ambientali, rilasciate ai sensi del presente decreto, sostituiscono ad ogni effetto le autorizzazioni riportate nell'elenco dell'allegato IX, secondo le modalità e gli effetti previsti dalle relative norme settoriali”*.

Il Decreto Ministeriale oggetto del presente giudizio ha correttamente previsto, all'art. 7, che *“la presente autorizzazione, ai sensi dell'art. 29-quater, comma 11, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sostituisce ai fini dell'esercizio dell'impianto le autorizzazioni di cui all'allegato IX della parte seconda del medesimo decreto legislativo”*.

In tale contesto, appare illegittima la diversa previsione del Parere Istruttorio Conclusivo allegato al Decreto Ministeriale (par. 10: doc. 2, pag. 156), secondo cui *“per quanto riguarda le autorizzazioni sostituite dall'Autorizzazione Integrata Ambientale, sopravvivono a carico del Gestore tutte le prescrizioni sugli aspetti non espressamente contemplati nell'AIA, ovvero che non siano con essa in contrasto”*.

Da un lato, perché contraria alla chiara previsione di legge, che con l'Autorizzazione Integrata Ambientale ha inteso sostituire tutte le autorizzazioni riportate nell'elenco dell'allegato IX del D. Lgs. 152/06; dall'altro lato, perché in contrasto con il citato art. 7 del Decreto Ministeriale.

Anche sul punto, il documento non ha peraltro tenuto in nessuna considerazione i rilievi della ricorrente (doc. 7, pag. 23), con conseguente ulteriore vizio di motivazione.

\*\*\* \*\*

## V. SUL RISARCIMENTO DEL DANNO

Come si è testé anticipato, le prescrizioni ministeriali qui impugnate, laddove non ricondotte nei limiti precisati dalla ricorrente, rischiano di pregiudicare Tessengerlo Italia Srl, che si vedrebbe onerata di ingenti costi di bonifica in assenza di qualsiasi accertamento di responsabilità nella contaminazione del sito, ovvero per fatti mai accaduti e del tutto indimostrati.

Non meno grave risulterebbe il pregiudizio derivante alla ricorrente dall'obbligo di compiere scelte sulla prosecuzione dell'attività in un quadro caratterizzato da numerosi elementi di incertezza su fattori essenziali per la sopravvivenza dell'impresa, del tutto indipendenti dalla Società.

Si pensi alla sorte delle concessioni idroelettriche o alle vicende della bonifica di Syndial.

Si tratta, in entrambi i casi, di pregiudizi gravissimi, allo stato non suscettibili di quantificazione e che, pertanto, ci si riserva di quantificare nel corso del giudizio, unitamente all'ulteriore pregiudizio economico che dovesse derivare a Tessengerlo Italia Srl dalle gravose attività imposte dal Ministero con le prescrizioni qui gravate.

\*\*\* \*\*

**P.Q.M.**

\*\*\* \*\*

**TESSENDERLO ITALIA SRL**, *ut supra*, con espressa riserva di proporre motivi aggiunti e istanza cautelare, conclude affinché codesto ill.mo Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte voglia, *contrariis rejectis*,

- **nel merito**: annullare i provvedimenti in epigrafe *in parte qua*, secondo quanto dedotto nell'esposizione del presente ricorso e, per l'effetto, con-

dannare l'Ente intimato al risarcimento di tutti i danni subiti.

Con vittoria di spese e competenze del giudizio.

Si produrranno i seguenti documenti:

1. Decreto MATTM prot. 0000221 del 12/12/2012 e relativo estratto in GURI 3 gennaio 2013;
2. Parere Istruttorio Conclusivo Commissione Istruttoria IPPC prot. CIPPC-00-2012-001398;
3. Piano di Monitoraggio ISPRA 12 novembre 2012;
4. Istanza Tessenderlo Italia Srl del 29 marzo 2007;
5. Verbale Conferenza di Servizi 2005;
6. Verbale Conferenza di Servizi 2011;
7. Osservazioni Tessenderlo Italia Srl agosto 2012 su PIC;
8. Osservazioni Tessenderlo Italia Srl agosto 2012 su PMC.

\*\*\*

I sottoscritti procuratori dichiarano che in relazione alla presente controversia è dovuto il contributo unificato nella misura di € 650,00.

Milano-Torino, 13 febbraio 2013.

 Avv. Maurizio Zoppolato)


(Avv. Emilio Sani)

(Avv. Bruno Sarzotti)

## **RELAZIONE DI NOTIFICA**

Io sottoscritto Avv. Maurizio Zoppolato, all'uopo autorizzato ai sensi dell'art. 7 della Legge 21 gennaio 1994 n. 53, con provvedimento del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano del 22 aprile 2004 rilasciato il 23 aprile 2004, previa iscrizione ai numeri 6270, 6271, 6272 e 6273 ho in oggi notificato, per conto della TESSENDERLO ITALIA SRL copia conforme del suesteso ricorso a:

**MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE**, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso *ex lege*, dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, e presso la stessa domiciliato in Torino (CAP. 10129), C.so Stati Uniti 45, *ivi* a mezzo del servizio postale, con raccomandata A/R 76488692838 - 3 spedita dall'Ufficio Postale di MI Impresa 38/775 in data corrispondente a quella del timbro postale.



(Avv. Maurizio Zoppolato)

**SYNDIAL S.p.A.**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, presso la sede legale di San Donato Milanese (MI), (CAP. 20097), P.zza Boldrini 1, *ivi* a mezzo del servizio postale, con raccomandata A/R n. 76488692837 - 2 spedita dall'Ufficio Postale di MI Impresa 38/775 in data corrispondente a quella del timbro postale.




(Avv. Maurizio Zoppolato)

**COMUNE DI PIEVE VERGONTE**, in persona del Sindaco *pro tempore*, presso la sede dell'Ente in Pieve Vergonte (VB), Via Dr. G. Cicoletti, 35 (CAP. 28886), *ivi* a mezzo del servizio postale, con raccomandata A/R n. 76488692836 - 1 spedita dall'Ufficio Postale di MI Impresa 38/775 in data






corrispondente a quella del timbro postale.

 (Avv. Maurizio Zoppolato)

**SPRA – ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALE**, in persona del Presidente *pro tempore*, presso la sede dell'Ente in Roma (CAP 00144), Via Brancati, 48, *ivi* a mezzo del servizio postale, con raccomandata A/R n. 76488692835 – 0 spedita dall'Ufficio Postale di MI Impresa 38/775 in data corrispondente a quella del timbro postale.



 (Avv. Maurizio Zoppolato)



N. Raccomandata

76488692838-3



# Posteitaliane

EP0795-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (ex. 04001) - SL 14 Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA**

RICEVUTA

È via

**MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA  
DEL TERRITORIO E DEL MARE**  
in persona del Ministro pro tempore  
c/o Avvocatura distrettuale dello Stato  
C.so Stati Uniti, 45 10129 Torino (TO)

MITTENTE **ZCIPPOLATO & ASSOCIATI  
STUDIO LEGALE**  
VIA / PIAZZA Via Dante, 16 - 20121 MILANO N° CIV.  
C.A.P. Tel. 02-89.043.1 Fax 02-80.51.733 PROV.

SERVIZI ACCESSORI  
RICHIESTI  
Contrassegnare la  
casella interessata

A.R.

Fraz. 38775 Sez. 5 Operaz. 0269  
Causale: AG 14/02/2013 16:04  
Peso gr.: 118 Tariffa € 8,95 Affr. € 0,00  
Serv. Agg.: AR

Cont. AR: 765242620237  
(accettazione manuale)

TASSE

N. Raccomandata

76488692837-2



# Posteitaliane

EP0795-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (ex. 04001) - SL 14 Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA**

RICEVUTA

È via

**SYNDIAL S.p.A.**  
in persona del legale rappresentante pro tempore  
c/o la sede legale  
P.zza Boldrini, 1 - 20097 San Donato Milanese (MI)

MITTENTE **ZCIPPOLATO & ASSOCIATI  
STUDIO LEGALE**  
VIA / PIAZZA Via Dante, 16 - 20121 MILANO N° CIV.  
C.A.P. Tel. 02-89.043.1 Fax 02-80.51.733 PROV.

SERVIZI ACCESSORI  
RICHIESTI  
Contrassegnare la  
casella interessata

A.R.


Fraz. 38775 Sez. 5 Operaz. 0266  
Causale: AG 14/02/2013 16:58  
Peso gr.: 118 Tariffa € 8,95 Affr. € 0,00  
Serv. Agg.: AR

Cont. AR: 765242620237  
(accettazione manuale)

TASSE

N. Raccomandata

76488692836-1



# Posteitaliane

EP0795-EP0499 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (EX 96151E) - SZ. [4] Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA**  
È vietato

RICEVUTA

DESTINATARIO	S	<b>COMUNE DI PIEVE VERGONTE</b>	
	DE	in persona del Sindaco pro tempore c/o la sede dell'Ente	
	VI	Via Dr. G. Cicoletti, 35 - 28886 Pieve Vergonte (VB)	
	C./		
MITTENTE	<b>ZOPPOLATO &amp; ASSOCIATI</b>		
	<b>STUDIO LEGALE</b>		
	VIA / PIAZZA	Via Dante, 16 - 20121 MILANO	N° CIV.
	C.A.P.	Tel. 02-89.043.1 Fax 02-80.51.733	PROV.
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI		<input checked="" type="checkbox"/> A.R.	
Contrassegnare la casella interessata			

Fraz. 38775                      Sez. 5                      Operaz. 0267  
 Causale: AG                      14/02/2013 16:00  
 Peso gr.: 118                      Tariffa €                      8,95 Affr. € 0,00  
 Serv. Agg.: AR  
 Cod. AR: 765242620250                      TASSE  
(accettazione manuale)

N. Raccomandata

76488692835-0



# Posteitaliane

EP0795-EP0499 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (EX 96151E) - SZ. [4] Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA**  
È vietato

RICEVUTA

DESTINATARIO	<b>ISPRA-ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALE</b>		
	in persona del Presidente pro tempore c/o la sede dell'Ente		
	Via Brancati, 48 - 00144 Roma (RM)		
MITTENTE	<b>ZOPPOLATO &amp; ASSOCIATI</b>		
	<b>STUDIO LEGALE</b>		
	VIA / PIAZZA	Via Dante, 16 - 20121 MILANO	N° CIV.
	C.A.P.	Tel. 02-89.043.1 Fax 02-80.51.733	PROV.
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI		<input type="checkbox"/> A.R.	
Contrassegnare la casella interessata			

Fraz. 38775                      Sez. 5                      Operaz. 0268  
 Causale: AG                      14/02/2013 16:02  
 Peso gr.: 118                      Tariffa €                      8,95 Affr. € 0,00  
 Serv. Agg.: AR  
 Cod. AR: 765242620250                      TASSE  
(accettazione manuale)



*Ministero dell'Ambiente  
e della Tutela del Territorio e del Mare*

DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DEL TERRITORIO  
E DELLE RISORSE IDRICHE

IL DIRETTORE GENERALE

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA  
DEL TERRITORIO E DEL MARE  
Direzione Generale per la Tutela del Territorio e delle Risorse  
Idriche

REGISTRO UFFICIALE - USCITA  
Prot. 0000970/TRI del 14/01/2014  
DIV VII

**DESTINATARI IN ELENCO**

**OGGETTO:** Trasmissione del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. n. 4599/TRI/DI/B del 21.10.2013, sentito il Ministero dello Sviluppo Economico, vistato dalla Corte dei Conti in data 2.12.2013, reg. n. 12, foglio n. 306, concernente l'approvazione del "Progetto Operativo di bonifica del sito di proprietà Syndial", ricadente nel sito di interesse nazionale di Pieve Vergonte.

A positiva conclusione dell'iter procedurale previsto dalla normativa in materia si trasmette, in copia conforme, il provvedimento indicato in oggetto concernente l'approvazione del "Progetto Operativo di bonifica del sito di proprietà Syndial" trasmesso dalla Syndial SpA, ricadente nel sito di interesse nazionale di Pieve Vergonte.

Si evidenzia che il Progetto in questione dovrà essere realizzato nel rispetto dei criteri e modalità previste nel Progetto medesimo ed in conformità alle ulteriori prescrizioni e condizioni indicate nel Decreto medesimo.

Ad avvenuto completamento degli interventi, la Provincia di Verbano Cusio Ossola vorrà rilasciare la certificazione di avvenuta bonifica ai sensi dell'articolo 248, comma 2, del decreto legislativo n. 152/06.

Avv. Maurizio Pernice

Per informazioni rivolgersi:  
Ing. Angela Roviezzo tel. 06/57225272  
Ing. Salvatore Spina tel. 06/57225214  
fax n. 06/57225288-5292

RACCOMANDATA A.R.

Syndial SpA  
Piazza Boldrini 1  
20097 San Donato Milanese (MI)

e, p.c. Al Ministero dello Sviluppo Economico  
Ufficio di Gabinetto  
Via Molise 2  
00187 ROMA

Ministero della Salute  
Ufficio di Gabinetto  
Lungotevere Ripa 1  
00153 ROMA


Alla Regione Piemonte  
Via Principe Amedeo 17  
10121 TORINO

Alla Provincia di Verbano Cusio Ossola  
Via dell'Industria 25  
28924 Verbania (VB)

Al Comune di Pieve Vergonte  
V.Dott.Cicoletti 35  
28886 Pieve Vergonte (VB)

All' Arpa Piemonte  
Via Pio VII n.9  
10135 TORINO

ARPA Dip.di Verbano Cusio Ossola  
V. IV Novembre loc.Brughiere  
28882 Crusinallo di Omegna (VB)



0033226-15/11/2013-SCCLA-Y30PREV-A



263

*Ministero dell' Ambiente  
e della Tutela del Territorio e del Mare*

DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DEL TERRITORIO  
E DELLE RISORSE IDRICHE

PROT. N° 4599/TRI/DI/B

21 OTT. 2013

- Vista la Legge 8 luglio 1986, n. 349, recante "Istituzione del Ministero dell' Ambiente e norme in materia di danno ambientale";
- Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale" e successive modifiche e integrazioni;
- Visto in particolare l' articolo 252, comma 4, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 che attribuisce al Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio la titolarità delle procedure di approvazione dei progetti di bonifica nei siti nazionali di bonifica;
- Visto la Legge 9 dicembre 1998, n. 426 "Nuovi interventi in campo ambientale" che individua, tra gli altri, il sito di "Pieve Vergonte" come intervento di bonifica di interesse nazionale;
- Visto il Decreto del Ministero dell' Ambiente del 10 gennaio 2000 di perimetrazione del sito di bonifica di interesse nazionale di "Pieve Vergonte";
- Viste le relazioni sulle analisi relative alle indagini sull' area ex Enichem di Pieve Vergonte trasmesse dall' ARPA Piemonte - Dipartimento Provinciale del Verbano - Cusio - Ossola con le note del 26 settembre 2002 con protocollo n. 5944, acquisita dal Ministero dell' Ambiente al protocollo n. 9119/RIBO/B del 2 ottobre 2002, del 7 gennaio 2003 con protocollo n. 62, acquisita dal Ministero dell' Ambiente al protocollo n. 241/RIBO/B del 13 gennaio 2003, del 30 giugno 2006 con protocollo n. 78431, acquisita dal Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 13683/QdV/DI del 10 luglio 2006, e del 16 giugno 2008 con protocollo n. 70364, acquisita dal Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 14778/QdV/DI del 25 giugno 2008;
- Visto il "Progetto Operativo di bonifica del sito di proprietà Syndial" trasmesso dalla Syndial SpA con nota del 31 agosto 2011 con protocollo n. 142, acquisita dal Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 26940/TRI/DI del 2 settembre 2011;
- Vista la nota della Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali del Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 7 ottobre 2011 con protocollo n. 25359, con la quale detta Direzione ha individuato la Regione Piemonte quale soggetto competente per la Valutazione di Impatto Ambientale degli impianti e delle opere

- necessari alla realizzazione del “Progetto Operativo di bonifica del sito di proprietà Syndial” come individuati dall’annesso 16 del progetto stesso;
- Vista la nota del 14 ottobre 2011 con protocollo n. 87, acquisita dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 31522/TRI/DI del 17 ottobre 2011, nella quale la Tessengerlo Italia srl chiede di assicurare che gli interventi previsti nel “Progetto Operativo di bonifica del sito di proprietà Syndial” siano compatibili con la prosecuzione della attività produttive presenti sul sito;
- Visto il parere della Segreteria Tecnica “Bonifiche” ex articolo 1, comma 42, della Legge 15 dicembre 2004, n. 308, sul “Progetto Operativo di bonifica del sito di proprietà Syndial” di cui al verbale della riunione tecnica del 14 settembre 2011;
- Visto il parere sul “Progetto Operativo di bonifica del sito di proprietà Syndial” dell’Istituto Superiore di Sanità trasmesso con nota del 14 ottobre 2011 con protocollo n. 43289, acquisita dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 31408/TRI/DI del 14 ottobre 2011;
- Visto il parere sul “Progetto Operativo di bonifica del sito di proprietà Syndial” dell’ARPA Piemonte – Dipartimento del Verbano – Cusio – Ossola trasmesso con nota del 17 ottobre 2011 con protocollo n. 100561, acquisita dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 31710/TRI/DI del 18 ottobre 2011;
- Visto il parere sul “Progetto Operativo di bonifica del sito di proprietà Syndial” della Provincia del Verbano – Cusio – Ossola trasmesso con nota del 17 ottobre 2011 con protocollo n. 49080, acquisita dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 31688/TRI/DI del 18 ottobre 2011;
- Visti i pareri sul “Progetto Operativo di bonifica del sito di proprietà Syndial” formulati dalla Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Economia Montana e Foreste – Settore decentramento OO.PP e difesa assetto idrogeologico di Verbania della Regione Piemonte con protocollo n. 78741 del 17 ottobre 2011 e dalla Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Economia Montana e Foreste – Settore Pianificazione Difesa del suolo e Dighe della Regione Piemonte con protocollo n. 79097 del 17 ottobre 2011, trasmessi dalla Regione Piemonte con propria nota del 18 ottobre 2011, acquisita dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 31724/TRI/DI del 18 ottobre 2011;
- Vista la nota integrativa al “Progetto Operativo di bonifica del sito di proprietà Syndial” trasmessa dalla Syndial in data 24 ottobre 2011 con protocollo n. 174, acquisita dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 32655/TRI/DI del 26 ottobre 2011;
- Visto il verbale della Conferenza di Servizi decisoria del 27 ottobre 2011 che ha dichiarato approvabile il “Progetto Operativo di bonifica del sito di

- proprietà Syndial” con prescrizioni, richiamando anche quelle indicate nei pareri dell’ARPA Piemonte – Dipartimento del Verbano – Cusio – Ossola trasmesso con nota del 17 ottobre 2011 con protocollo n. 100561, della Provincia del Verbano – Cusio – Ossola trasmesso con nota del 17 ottobre 2011 con protocollo n. 49080 e della Regione Piemonte trasmesso con nota del 18 ottobre 2011;
- Visto il Decreto della Direzione Generale per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 2090/TRI/DI/B del 5 dicembre 2011 di adozione, ex articolo 14ter della Legge 7 agosto 1990, n. 241, delle determinazioni conclusive della Conferenza di Servizi decisoria del 27 ottobre 2011;
- Vista la Delibera della Giunta Regionale del Piemonte n. 42-3065 del 5 dicembre 2011 con la quale, ai sensi della Legge Regionale 14 dicembre 1998, n. 40 in materia di VIA, è stato previsto che tutte le autorizzazioni e le valutazioni previste dall’Annesso 16 del “Progetto Operativo di bonifica del sito di proprietà Syndial”, nonché ogni altro atto necessario per la realizzazione dell’intervento – ad eccezione dell’autorizzazione di cui all’articolo 252 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 di competenza ministeriale – fossero coordinate all’interno di un unico procedimento di valutazione di impatto ambientale di competenza regionale;
- Visto il “Progetto Operativo di bonifica del sito di proprietà Syndial” trasmesso dalla Syndial SpA con nota del 18 luglio 2012 con protocollo n. 36, acquisita dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 22224/TRI/DI del 26 luglio 2012, unitamente allo Studio di Impatto Ambientale, allo studio di incidenza nonché la documentazione tecnica/autorizzativa di cui all’Annesso 16 finalizzati al procedimento unico regionale di valutazione di impatto ambientale;
- Visto il computo metrico di cui all’Annesso 15 alla documentazione progettuale presentata dalla Syndial SpA con la nota del 18 luglio 2012 con protocollo n. 36 che, per il “Progetto Operativo di Bonifica del sito di proprietà Syndial”, prevede un costo di bonifica pari a 159.300.000,00 euro (centocinquantanove milioni e trecentomila euro);
- Visto il documento di integrazioni spontanee trasmesso dalla Syndial SpA con nota del 14 agosto 2012 con protocollo n. 39, acquisita dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 24371 del 23 agosto 2012;
- Visto il documento integrativo al “Progetto Operativo di bonifica del sito di proprietà Syndial” trasmesso dalla Syndial SpA con nota del 27 dicembre 2012 con protocollo n. 54, acquisita dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 682/TRI/DI del 4 gennaio 2013.
- Vista la Delibera della Giunta Regionale del Piemonte n. 28-5712 del 23 aprile 2013, trasmessa dalla Direzione Ambiente della Regione Piemonte con nota del 30 aprile 2013 con protocollo n. 6311, acquisita



Considerato

dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 35028 del 3 maggio 2013, recante il giudizio di compatibilità ambientale relativo alle opere ed agli impianti necessari alla realizzazione del "Progetto Operativo di bonifica del sito di proprietà Syndial", che contestualmente coordina e ricomprende tutte le autorizzazioni relative alle suddette opere ed ai suddetti impianti di competenza degli Enti Locali e dell'Amministrazione Regionale;

Considerato

che gli impianti e le attività previste nell'Annesso 16 del "Progetto Operativo di bonifica del sito di proprietà Syndial" sono stati sottoposti a valutazione di impatto ambientale, approvati ed autorizzati, in base alla vigente normativa di settore, dalle competenti Autorità nell'ambito del provvedimento "Procedura di valutazione ex art. 12 della L.R. 40/98 con contestuale Valutazione di Incidenza per il progetto definitivo Progetto operativo di bonifica del sito di Pieve Vergonte (VB), presentato da Syndial SpA" di cui alla citata Delibera della Giunta Regionale del Piemonte n. 28-5712 del 23 aprile 2013; in particolare che con la Delibera della Giunta Regionale del Piemonte n. 28-5712 del 23 aprile 2013:

- a. è stato espresso giudizio positivo con prescrizioni sulla compatibilità ambientale con contestuale positiva valutazione di incidenza per il "Progetto Operativo di bonifica del sito di proprietà Syndial";
- b. si è dato atto che, ai sensi degli articoli 12 e 13 della Legge Regionale 14 dicembre 1998, n. 40 vengono ricomprese nel provvedimento le autorizzazioni necessarie per il "Progetto Operativo di bonifica del sito di proprietà Syndial" e finalizzate alla realizzazione degli interventi sottoelencati:
  1. autorizzazione ambientale integrata ed autorizzazione ex articolo 208 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 relative alle aree ed impianti di Deposito Preliminare/Messa in Riserva nelle aree interne ed esterne del sito industriale e nell'area di cantiere dell'intervento di spostamento del Torrente Marmazza, come individuati dal progetto e dalle integrazioni trasmesse dalla Syndial SpA; AIA, ecc.;
  2. autorizzazione ambientale integrata relativa all'impianto TAF esistente ed ampliamento;
  3. autorizzazione ex articolo 208 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 all'impianto di trattamento chimico fisico di vagliatura e lavaggio dei terreni contaminati con impianto fisso;
  4. autorizzazione ex articolo 208 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 relativo al recupero ambientale delle terre non contaminate relativamente sia agli interventi di bonifica del sito industriale che all'intervento di spostamento del Torrente Marmazza;
  5. autorizzazione ambientale integrata relativa all'impianto di confinamento totale di rifiuti pericolosi nelle aree VF e AE del sito industriale;

6. autorizzazione idraulica ex Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523 relativa allo spostamento alveo del Torrente Marmazza;
  7. autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex articolo 269 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 relativa agli interventi di air sparging e soil vapour extraction;
  8. conformità paesaggistica ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 dicembre 2005 per il complesso degli interventi;
  9. permesso di costruire per il complesso degli interventi;
- Vista la nota dell'ARPA Piemonte – Dipartimento del Verbano – Cusio – Ossola del 12 luglio 2013 con protocollo n. 64857, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 43016 del 15 luglio 2013;
- Visto il verbale della riunione tecnica del 12 luglio 2013 svoltasi presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con la partecipazione degli Uffici della Direzione Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche del Ministero, della Regione Piemonte, della Provincia del Verbano – Cusio – Ossola e dell'ARPA Piemonte durante la quale è stato chiarito il rapporto intercorrente tra la documentazione progettuale valutata dalla Conferenza di Servizi ministeriale del 27 ottobre 2011 e quella valutata nell'ambito del procedimento unico regionale di Valutazione di Impatto Ambientale;
- Considerato in particolare che, nel corso della suddetta riunione, i rappresentanti di Regione, Provincia ed ARPA hanno comunicato che le prescrizioni contenute nella Deliberazione di Giunta regionale del Piemonte n. 28-5712 del 23 aprile 2013 tengono conto, superandoli, per quel che attiene gli aspetti di competenza, dei loro pareri precedentemente trasmessi con le loro citate note del 17 ottobre 2011 con protocollo n. 49080, del 17 ottobre 2011 con protocollo n. 100561 e del 18 ottobre 2011, e che il rappresentante dell'ARPA Piemonte – Dipartimento del Verbano – Cusio – Ossola ha chiesto di tenere conto di quanto affermato nella citata nota del 12 luglio 2013 con protocollo n. 64857;
- Tenuto conto che i progetti degli impianti e delle attività necessari per la completa attuazione del "Progetto Operativo di bonifica del sito di proprietà Syndial" sono stati approvati in Conferenza di Servizi convocata dalla Regione Piemonte, previa acquisizione della Valutazione di impatto ambientale, nell'ambito del provvedimento "Procedura di valutazione ex art. 12 della L.R. 40/98 con contestuale Valutazione di Incidenza per il progetto definitivo Progetto operativo di bonifica del sito di Pieve Vergonte (VB), presentato da Syndial SpA" di cui alla citata Delibera della Giunta Regionale del Piemonte n. 28-5712 del 23 aprile 2013;
- Considerato che ai sensi dell'articolo 14ter, comma 5, della Legge 8 giugno 1990, n. 241 la decisione positiva sulla Valutazione di Impatto Ambientale comporta che i profili ambientali non possono più essere ostativi alla conclusione del procedimento di autorizzazione, nel caso in esame conclusosi positivamente;
- Considerato altresì che l'ARPA Piemonte ha partecipato alla procedura sulla

valutazione di impatto ambientale ed all'istruttoria di cui al provvedimento "Procedura di valutazione ex art. 12 della L.R. 40/98 con contestuale Valutazione di Incidenza per il progetto definitivo Progetto operativo di bonifica del sito di Pieve Vergonte (VB), presentato da Syndial SpA" di cui alla citata Delibera della Giunta Regionale del Piemonte n. 28-5712 del 23 aprile 2013, come risulta dalla nota della Regione Piemonte del 2 settembre 2013 con protocollo n. 12026, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 46442 del 3 settembre 2013, e pertanto, salva diversa valutazione discrezionale della Regione Piemonte, la prospettazione di una diversa soluzione tecnica dell'impianto di confinamento, di cui alla predetta nota dell'ARPA Piemonte del 12 luglio 2013 con protocollo n. 64857, non può essere ritenuta ostativa, né ritardare la conclusione del procedimento di approvazione del progetto di bonifica;

Visto il parere positivo del Ministero dello Sviluppo Economico reso con nota del 15 ottobre 2013 con protocollo n. 168887, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 51767/TRI del 17 ottobre 2013;

## DECRETA

### ART. 1

1. È approvato il "Progetto Operativo di bonifica del sito di proprietà Syndial", trasmesso dalla Syndial SpA con la nota del 31 agosto 2011 con protocollo n. 142, così come integrato dalla nota trasmessa in data 24 ottobre 2011 con protocollo n. 174 e dalle documentazioni relative alla domanda di pronuncia di compatibilità ambientale presentata in data 18 luglio 2012 (note della Syndial SpA del 18 luglio 2012 con protocollo n. 36, del 14 agosto 2012 con protocollo n. 39 e del 27 dicembre 2012 con protocollo n. 54).
2. L'efficacia del presente provvedimento è subordinata al rispetto delle prescrizioni di cui al seguente articolo 2.
3. Le attività e gli interventi necessari per attuare il "Progetto Operativo di bonifica del sito di proprietà Syndial", dovranno essere realizzati in conformità a quanto stabilito dalla Deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte n. 28-5712 del 23 aprile 2013.
4. Gli elaborati progettuali di cui al comma 1 saranno conservati presso l'Archivio della Direzione per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, unitamente al verbale della Conferenza di servizi decisoria del 27 ottobre 2011 ed alla Deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte n. 28-5712 del 23 aprile 2013.
5. Il Progetto di cui al comma 1 dovrà essere realizzato nel rispetto dei criteri e delle modalità previste.
6. La corretta esecuzione ed il completamento del Progetto di cui al comma 1 sono attestati dalla Provincia del Verbano – Cusio – Ossola mediante apposita certificazione sulla base di una relazione tecnica predisposta dall'Agenzia regionale

per la protezione dell'ambiente territorialmente competente, ai sensi dell'articolo 248, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

## ART. 2

- I. Relativamente all'idrogeologia, al modello numerico ed agli interventi sulle acque sotterranee:
  - a. è necessario estendere la prevista rete di monitoraggio anche più a valle delle simulate zone di cattura dei pozzi profondi, considerato che i punti di monitoraggio previsti in Progetto ricadono troppo a ridosso dei pozzi barriera e che ciò potrebbe inficiare o comunque alterare le risultanze dell'attività di monitoraggio;
  - b. è necessario considerare anche i risultati delle prove di emungimento eseguite sugli altri tre pozzi profondi previsti dal progetto, al fine di poter meglio definire la portata di pompaggio dal singolo pozzo, alla luce della variabilità della conducibilità idraulica risultante dalle altre prove eseguite (per esempio, Lefranc), e di interpretare meglio gli stessi risultati dell'analisi di sensibilità della modellazione per la porzione di acquifero più profondo;
  - c. è necessario prevedere un sistema di controllo della efficacia del barrieramento idraulico (sia della porzione superficiale dell'acquifero sia di quella più profonda) nel corso dell'intervento con una frequenza dei controlli consona alla evidenziata risposta piezometrica agli input della ricarica diretta e indiretta. Sono da prevedere, per esempio, frequenze di controllo piezometriche e dei livelli idrici delle acque superficiali almeno settimanali e su alcuni punti significativi anche giornalieri;
  - d. è necessario prevedere un adeguamento del sistema di gestione del barrieramento idraulico via via che saranno acquisiti i dati del monitoraggio, settimanale e giornaliero, in corso d'opera, considerata l'esigenza di avere un riscontro delle reali zone di cattura dei pozzi superficiali e profondi in corso d'opera, in modo da valutare la possibilità di variare la portata di emungimento in relazione alla variabilità dell'entità della ricarica, dei livelli piezometrici e dei rapporti acque sotterranee – acque superficiali;
  - e. è necessario realizzare un organico sistema di controllo delle opere di presa del barrieramento idraulico, comprendente anche il dreno a monte, strettamente correlato con quello di monitoraggio, al fine di dare riscontro immediato e oggettivo dell'efficacia del sistema di contenimento della diffusione delle acque sotterranee contaminate al di fuori del sito;
  - f. nel corso degli accertamenti necessari per valutare l'efficacia dell'intervento, deve essere posta particolare attenzione nel controllare che il pompaggio dai pozzi profondi non inneschi flussi lungo la verticale dalla porzione più superficiale dell'acquifero, caratterizzata da acque più contaminate, verso la porzione più profonda dell'acquifero medesimo, caratterizzata da acque meno contaminate;
  - g. il monitoraggio dovrà consentire agli Enti locali di controllo e certificazione (Arpa Piemonte e Provincia Verbano – Cusio – Ossola) di verificare l'adeguatezza dei nuovi pozzi nonché la loro efficienza idraulica ed efficacia idrochimica, tenendo conto anche delle osservazioni formulate da ISPRA sui rapporti di monitoraggio (parere trasmesso con nota del 28 luglio 2010 con

- protocollo n. 25454). Si sottolinea che nel caso in cui fosse verificata la non tenuta della barriera idraulica integrata, l'Azienda dovrà presentare un'idonea variante del progetto di bonifica delle acque di falda;
- h. è altresì necessario: rendere disponibile agli Enti in tempo reale ed in remoto i dati inerenti le portate di emungimento della barriera di pozzi; rendere note le regole operative circa l'individuazione dei piezometri, e relativi livelli, di controllo; rendere disponibile, prima dell'inizio delle attività in sito, l'accesso in tempo reale e in remoto ai dati inerenti le portate di emungimento della barriera di pozzi e i livelli piezometrici in una serie di punti significativi da concordare con gli Enti locali di controllo.
2. Relativamente al ripristino del corso originale del Torrente Marmazza:
    - a. devono essere condotte tutte le indagini volte alla caratterizzazione dei suoli provenienti dagli scavi. Tali attività di indagine dovranno essere svolte di concerto con gli Enti locali di controllo, al fine di valutarne l'eventuale idoneità al riutilizzo;
    - b. deve essere predisposto uno specifico piano di manutenzione, al fine di assicurare l'efficacia nel tempo delle briglie realizzate nel manufatto di imbocco del nuovo alveo.
  3. Il monitoraggio ambientale dei possibili impatti del Progetto di cui all'articolo 1 deve essere avviato prima dell'inizio dei lavori.
  4. Per quanto riguarda l'impianto di trattamento dei suoli, stante la necessità di semplificare e ottimizzare il diagramma di flusso e la conseguente incertezza della stima dei volumi che potranno essere recuperati a seguito di selezione e vagliatura, nell'ambito delle attività di cui al Progetto è necessario avviare quanto prima le previste prove pilota nonché trasmettere al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ed agli Enti locali competenti ad ultimazione delle prove pilota, una integrazione tecnica contenente una descrizione più dettagliata delle condizioni operative ed una stima puntuale dei volumi di suolo che potranno essere recuperati. Resta l'obbligo in capo alla Syndial SpA, nel caso di possibile minor rendimento del processo di riutilizzo dei suoli, a seguito di separazione e lavaggio, di smaltire in impianto esterno la frazione eventualmente eccedente la volumetria dell'impianto di confinamento previsto dal progetto di bonifica.
  5. I rifiuti liquidi derivanti dalle operazioni di bonifica, non trattabili nell'impianto TAF, devono essere smaltiti all'esterno dell'ex stabilimento Syndial.
  6. Considerato che le vasche V0, V1 e V2 saranno utilizzate per gestire i flussi provenienti dall'insediamento industriale e dall'impianto di trattamento acque di falda posto a servizio degli interventi di bonifica, dovranno essere garantiti flussi separati al fine di consentire agli Enti locali di controllo tutte le attività necessarie alla verifica della conformità degli scarichi.
  7. Alla conclusione degli interventi di bonifica, le vasche V0, V1 e V2 dovranno essere rimosse per poter procedere alla bonifica dei terreni sottostanti.

### ART. 3

1. Qualora nel corso dell'intervento si individuassero ulteriori ed impreviste contaminazioni diverse da quelle accertate in fase di caratterizzazione, la Syndial SpA, al fine di consentire la verifica della necessità di una variante del Progetto di cui all'articolo 1, comma 1, ne dovrà dare comunicazione alla Direzione per la

Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con proprie valutazioni tecniche in merito all'efficacia degli interventi previsti nel Progetto ad abbattere la nuova contaminazione rilevata.

2. Qualora nel corso dell'intervento si individuassero ulteriori ed imprevisti volumi di rifiuti e/o sedimenti contaminati rispetto a quelli previsti nel progetto di cui all'articolo 1, comma 1, tali da comportare una variazione delle dimensioni e/o delle condizioni di esercizio degli impianti asserviti alla bonifica previsti nel progetto, dovrà essere predisposta dalla Syndial SpA un'apposita variante, da sottoporre alla procedura prevista dall'articolo 252 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

#### ART. 4

1. A garanzia della corretta esecuzione e del completamento degli interventi come previsti nel Progetto di cui all'articolo 1, comma 1, dovrà essere prestata una fidejussione bancaria a cura della Syndial SpA a favore della Regione Piemonte, per una somma pari al 50% dell'importo dell'intervento previsto nel Progetto pari a 159.300.000,00 euro (centocinquantanove milioni e trecentomila euro).


Roma, li

Avv. Maurizio Pernice



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO  
UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO PRESSO IL  
MINISTERO DELL'AMBIENTE E TUTEL. DEL TERRITORIO E DEL MARE  
Visto n. 532 ex articolo 5, comma 2, D.lgs. n. 123/2011  
Roma, 5/11/2013

IL DIRETTORE  
IL DIRIGENTE  
(Dott.ssa Serena Micci)



Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con proprie valutazioni tecniche in merito all'efficacia degli interventi previsti nel Progetto ad abbattere la nuova contaminazione rilevata.

2. Qualora nel corso dell'intervento si individuassero ulteriori ed imprevisti volumi di rifiuti e/o sedimenti contaminati rispetto a quelli previsti nel progetto di cui all'articolo 1, comma 1, tali da comportare una variazione delle dimensioni e/o delle condizioni di esercizio degli impianti asserviti alla bonifica previsti nel progetto, dovrà essere predisposta dalla Syndial SpA un'apposita variante, da sottoporre alla procedura prevista dall'articolo 252 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

#### ART. 4

1. A garanzia della corretta esecuzione e del completamento degli interventi come previsti nel Progetto di cui all'articolo 1, comma 1, dovrà essere prestata una fidejussione bancaria a cura della Syndial SpA a favore della Regione Piemonte, per una somma pari al 50% dell'importo dell'intervento previsto nel Progetto pari a 159.300.000,00 euro (centocinquantanove milioni e trecentomila euro).

Roma, li

Avv. Maurizio Pernice



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  
DIPARTIMENTO DELLA BAGIONERIA GENERALE DELLO STATO  
UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO PRESSO IL  
MINISTERO DELL'AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE  
Visto n. 532 ex articolo 5, comma 2, D.lgs. n. 123/2011  
Roma, 5/11/2013

IL DIRETTORE  
IL DIRIGENTE  
(Dott. ssa Silvana Micci)  
